

Tribunale di Pavia, ordinanza 14 ottobre 2010

Il Giudice

A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8.10.2010;

LETTI gli atti;

SENTITA la discussione delle parti all'udienza;

CONSIDERATO:

che l'odierno opponente ha iscritto la causa a ruolo entro il termine di gg 10 ma oltre il termine di gg 5 dalla notifica della citazione al convenuto;

che l'opponente ha fissato l'udienza di comparizione nel termine ordinario e non assegnando all'opposto un termine ridotto a comparire;

LETTA la sentenza della Suprema Corte a SS.UU. 19246/2005 secondo cui "esigenze di coerenza sistematica, oltre che pratiche, inducono ad affermare che non solo i termini di costituzione dell'opponente e dell'opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all'opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l'opposizione sia sfata proposta, in quanto l'art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà. Nel caso, tuttavia, in cui l'opponente assegni un termine di comparizione pari o superiore a quello legale, resta salva la facoltà dell'opposto, costituitosi nel termine dimezzato, di chiedere l'anticipazione dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 163 bis, terzo comma. D'altra parte, se effettivamente il dimezzamento dei termini di costituzione dipendesse dalla volontà dell'opponente di assegnare un termine di comparizione inferiore a quello legale, non si capirebbe la ragione per la quale, secondo la giurisprudenza di questa Corte, sono cumulati il dimezzamento che deriva dalla astratta previsione legale di cui all'art. 645 c.p.c. con quello che può discendere da un apposito provvedimento di dimezzamento di tali termini richiesto ai sensi dell'art. 163 bis, 3 comma. (Cass. n. 4719/1995, 18203/2008).

CONSIDERATO

che il nostro sistema giuridico non prevede la vincolatività del precedente giurisprudenziale;

che le pronunce giurisprudenziali, ancorché delle Sezioni Unite, non possono che avere efficacia dichiarativa limitandosi ad interpretare la norma giuridica esistente e non costituendo mai fonte del diritto;

che questo ufficio ritiene, conseguentemente, non sia condivisibile il recentissimo e pur apprezzabile orientamento giurisprudenziale secondo cui in caso di c.d. overruling - e cioè allorché si assista ad un mutamento, ad opera della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, di un'interpretazione consolidata a proposito delle norme regolatrici del processo - la parte che si è conformata alla precedente giurisprudenza della Suprema Corte, successivamente travolta dall'overruling, ha tenuto un comportamento non imputabile a sua colpa e perciò è da escludere la rilevanza preclusiva dell'errore in cui essa è incorsa. Ciò vuol dire che, per non incorrere in violazione delle norme costituzionali, internazionali e comunitarie che garantiscono il diritto ad un Giusto Processo, il giudice di merito deve escludere la retroattività del principio di nuovo conio (Tribunale di Varese 8.10.2010)

che questo ufficio ritiene, conseguentemente, non sia condivisibile neppure l'orientamento dottrinale secondo cui per il caso di overruling occorrerebbe distinguere tra norme sostanziali e processuali limitando solo alle prime l'effetto retroattivo della novazione giurisprudenziale per il principio secondo cui non possono mai cambiarsi le regole del processo durante lo svolgimento dello stesso (art. 11 cost e valore della predeterminazione delle regole processuali)

RITENUTO, diversamente, sussistere nell'ordinamento l'istituto di carattere generale della rimessione in termini;

VISTO l'art. 153 C.P.C. secondo cui "I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti II. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma"

CONSIDERATO che L'abrogazione dell'art. 184-bis codice procedura civile e lo spostamento del suo contenuto nell'art. 153, cioè nel capo dedicato in via generale ai termini processuali, indica la volontà del legislatore di fare in modo che l'istituto della rimessione in termini sia di applicazione generalizzata e non limitata all'ipotesi in cui le parti siano decadute dal potere di compiere determinate attività difensive nel corso della trattazione della causa (in questi termini Tribunale di Monodi 19.2.2010 in www.ilcaso.it, I, 2029)

CONSIDERATO, inoltre

che la rimessione in termini presuppone: a) l'inosservanza di un limite temporale assegnato al compimento di un atto processuale; b) il verificarsi di un impedimento di fatto puntuale e tendenzialmente limitato alla parte, non imputabile a quest'ultima; c) l'apprezzabilità dell'impedimento, in quanto tale, con una valutazione già coeva al verificarsi di quest'ultimo; d) l'accertamento in concreto dell'impedimento, sulla base degli elementi forniti dall'istanza della parte, che lasci al giudice significativi margini di valutazione circa la sussistenza o meno del fatto

che ha impedito il tempestivo compimento dell'atto;

che nel caso di specie tutti questi elementi sono presenti: l'opponente non ha rispettato il termine perentorio per costituirsi così come interpretato dal sopra richiamato arresto delle Sezioni Unite; tale comportamento non è imputabile alla parte in quanto, salvo qualche giurisprudenza di merito, l'indirizzo assolutamente maggioritario riteneva sufficiente il rispetto del termine di 10 giorni per provvedere all'iscrizione a ruolo; il mutamento giurisprudenziale è stato riconosciuto dalla Stessa Suprema Corte elemento sufficiente per concedere la rimessione in termini (Cass. 14627/2010);

RITENUTO che per il caso di mutamento giurisprudenziale la rimessione in termini debba essere concessa anche d'ufficio (in senso conforme Cass. 14627/2010);

CONSIDERATO da ultimo, che, nel caso di specie l'effetto della rimessione in termini consiste nel ritenere tempestiva l'iscrizione a ruolo della causa per cui nessun ulteriore attività deve essere svolta dall'attore opponente;

RITENUTO necessario disporre per l'ulteriore corso dell'istruttoria testimoniale come ammessa;

P.T.M.

Il Giudice

Respinge l'eccezione sollevata di tardività dell'iscrizione a ruolo;

rimette l'opponente in termini;

fissa udienza in prosecuzione al 17.11.2010 ore 10,45 per escussione di due ulteriori testi parte opponente

si comunichi anche a mezzo fax ove necessario.

Pavia, 14.10.2010

Il giudice

Andrea Balba